

Diritto Internazionale Umanitario

2014

Istr. s.lla Mirella Giambartolomei



- NOZIONE
- PRINCIPI
FONDAMENTALI
- EVOLUZIONE DEL DIU

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Perché questo Corso ?

E' dovere di ogni volontario di Croce Rossa

COMPRENDERE e DIFFONDERE

i principi e gli scopi del D.I.U. per facilitarne
la diffusione ed il rispetto.



NOZIONI

- **DIRITTO INTERNAZIONALE:** chiamato anche "**diritto delle genti**", regola la vita della comunità internazionale. Può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti interni.
- **DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO:** è una branca del Diritto Internazionale, ed è l'insieme delle **norme internazionali – consuetudinarie e pattizie – che hanno per oggetto la limitazione della violenza bellica, la protezione delle vittime della guerra e pongono limiti all'impiego di mezzi e metodi di combattimento.**

Ai fini di una classificazione, la dottrina divide la materia fino al 1977 in due rami:

- **Diritto dell'Aja**: diritto della guerra, della violenza



Regolamenta la condotta delle ostilità

- **Diritto di Ginevra**: diritto dell'assistenza o diritto umanitario



Protegge le vittime dei conflitti armati

Principi generali consuetudinari del D.I.U.


Umanità

Proporzionalità e necessità militare

Distinzione

Limitazione

UMANITÀ



- ❖ Jean-Jacques Rousseau (Il Contratto sociale 1792):

“la guerra si combatte tra Stati e non tra uomini”.


- ❖ Fyodor Martens (Clausola Martens 1899):

“in mancanza di legislazioni precise[...] civili e combattenti sono tutelati dal diritto delle genti, dal principio di umanità e dai precetti della pubblica Coscienza”



Proporzionalità e necessità militare

- Non esiste un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra, non si possono infliggere sofferenze inutili al nemico.
- Vantaggio militare diretto e concreto in relazione alle perdite umane e alla distruzione o danneggiamento di beni civili o culturali.



PRISHTINE

T A U L A N T
M J E K U

DISTINZIONE

- Beni di carattere civile e obiettivi militari
- Popolazione civile e combattenti
- Combattenti legittimi e illegittimi

PRINCIPIO di DISTINZIONE



BENI di CARATTERE CIVILE

Beni che non costituiscono obiettivi militari.

- beni culturali e luoghi di culto
- l'ambiente naturale
- opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

OBIETTIVI MILITARI


Beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale conquista o neutralizzazione offre un vantaggio militare preciso (art.52 I P.A)

PRINCIPIO di DISTINZIONE

COMBATTENTI



POPOLAZIONE
CIVILE



Popolazione Civile

Non può compiere atti di guerra

Non può essere oggetto di atti di guerra



- Tutte le persone che non costituiscono e non devono costituire obiettivi militari (art.52 I P.A)
- Il personale sanitario, religioso, corrispondente ecc. al seguito delle forze regolari
- Il personale civile addetto a particolari servizi tecnico-logistici al seguito delle FF.AA

COMBATTENTI

- Possono essere soggetti di ostilità
- Possono essere oggetto di ostilità
- In caso di cattura devono essere trattati come prigionieri di guerra

**Regolamento annesso alla IV
Convenzione dell'Aja
18 ottobre 1907**

DELLA QUALITA' DI COMBATTENTE
art. 1

l'esercito

i membri delle Milizie e Corpi Volontari a condizione di

- 1. avere al comando una persona responsabile per i propri subordinati**
- 2. avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza**
- 3. portare apertamente le armi**
- 4. conformarsi alle leggi e agli usi di guerra**

**Regolamento allegato alla IV
Convenzione dell'Aja
18 ottobre 1907**

DELLA QUALITÀ DI COMBATTENTE

art. 2

Leva in massa

La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi come FF.AA. regolari, a condizione di

- 1. portare le armi apertamente**
- 2. rispettare le leggi e gli usi di guerra**

MERCENARIO

I P.A. art. 47
requisiti



- a) non è membro delle FF.AA. di uno dei Paesi in conflitto**
- b) non è stato inviato in missione da un Paese terzo**
- c) è appositamente reclutato per combattere in un conflitto armato**
- d) partecipa direttamente alle ostilità**
- e) partecipa spinto da un vantaggio personale o da una remunerazione materiale eccezionale.**

non ha diritto allo status di combattente
non ha diritto allo status di prigioniero di guerra

MOTIVAZIONE

E' sicuramente un combattente, in quanto un militare professionista,


ma ILLEGITTIMO perché un interesse personale puramente lucrativo non può giustificare l'uso della violenza armata considerato che il conflitto armato è ammesso solo per autodifesa (Carta N.U)

1977

I Protocollo Aggiuntivo

art. 45

casi dubbi



**presunzione generale
dell'esistenza del diritto allo status di P.G.**

**...in ogni caso il soggetto sarà trattato come P.G.
in attesa della definizione della sua posizione
da parte di un Tribunale competente**

Limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue

Durante la guerra il solo scopo legittimo è indebolire le forze armate nemiche e neutralizzare il maggior numero possibile di nemici.

Si oltrepassa lo scopo se si usano armi che aggravano le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento.





EVOLUZIONE STORICA DEL DIU

NELL'ANTICHITA'

Ogni guerra ha avuto le sue regole circa la durata, la condotta e la fine delle ostilità, differenti categorie di nemici, regole limitative della violenza:

- Hammurabi, re di Babilonia (1792 a.C. – 1750 a.C.)
- Bibbia e Corano
- Greci e Romani vietavano l'uso di frecce avvelenate

NEL MEDIOEVO

- Durante il Medioevo imperavano istituti quali la Tregua del Signore e la Pace di Dio.
- Erano molto rispettate le regole di cavalleria e feudali, leggi consuetudinarie, valide soprattutto nei combattimenti in “singolar tenzone”, fra nobili, ma poco applicabili alle truppe nella mischia. Istituti, però legati molto a principi religiosi, più che umanitari.

EVOLUZIONE STORICA DEL DIU

Dal XIX Secolo al 1949

Nel 1863 ci fu il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra: nacque il Codice Lieber, da nome del suo autore, testo destinato alle truppe dell'Unione, durante la Guerra Civile Americana. Essendo un regolamento militare, non aveva valore di trattato internazionale.

❖ **Henry DUNANT** (Ricordo di Solferino (1862))

Assemblea Diplomatica (1864), alla quale parteciparono 16 Stati. L'assemblea produsse la Convenzione di Ginevra "per il miglioramento delle sorti dei feriti delle Forze Armate in campagna"

Con questo documento, primo trattato multilaterale nel campo del Diritto Internazionale Umanitario, fu riconosciuto ai soldati il diritto alle cure mediche.



Evoluzione del D.I.U.

Cosa cambia

- Norme scritte permanenti con fine universale per la protezione delle vittime
- Natura multilaterale
- Obbligo di estendere le cure a tutti, anche ai nemici
- Rispetto del personale medico grazie all'uso dell'emblema di Croce Rossa.

Sviluppo del D.I.U.

Il DIU contemporaneo si è sviluppato insieme all'evoluzione dei conflitti.

Per far fronte alle istanze umanitarie conseguenza dello sviluppo degli armamenti e dei nuovi tipi di Conflitto.

FATTO



NORMA

DRESDA 13-14 febbraio 1945

Le stime del numero delle vittime civili vanno da 25.000 a 35.000; con ciò si tratta di uno dei bombardamenti con più vittime civili della II G.M.



Hiroshima

6 agosto 1945 ore 8,16 (ora locale)



Il 6 agosto 1945, alle 8,16 (ora locale), una bomba atomica venne lanciata sulla città di Hiroshima, distruggendo quasi tutti gli edifici e uccidendo circa 140.000 persone.

Alla fine della seconda Guerra Mondiale

1946: Tribunali militari di Norimberga e Tokyo

1948: Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo

I trattati più importanti

Convenzioni di Ginevra del 1949

- I.** Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
- II.** Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate sul mare
- III.** Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
- IV.** Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra

Articoli importanti

Articolo 3 comune - MINICONVENZIONE

Nel caso di conflitto armato non internazionale [...] Ogni parte deve applicare almeno le disposizioni seguenti:

- Umanità nei confronti di chi non combatte
- Rispetto dei diritti fondamentali di ognuno
- Rispetto dei feriti e malati

Articoli importanti

Art. 10 delle quattro C.G. 1949

- Il CICR potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto;
- Le Parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore le disposizioni delle convenzioni;
- I delegati del CICR vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra, gli internati e ad intrattenersi con i detenuti senza testimoni.

I trattati più importanti

Protocolli Aggiuntivi del 1977


- I. **Protocollo**: protezione rafforzata alle vittime dei conflitti armati internazionali.
- II. **Protocollo**: protezione rafforzata alle vittime dei conflitti armati non internazionali.

Revisione delle CG49 necessaria per:

- Nuove tipologie di conflitto (guerriglia);
- Allargamento della Comunità Internazionale

I trattati più importanti

- 1951: Convenzione di Ginevra per la protezione dei rifugiati
- 1954: Convenzione dell'Aja sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
- (1999: Protocollo Aggiuntivo (II) adottato all'Aja il 26 marzo per rafforzare la sua applicazione)



I trattati più importanti

- 1980: convenzione sul divieto e sulla restrizione dell'impiego di alcune **armi**:
 - Schegge non localizzabili
 - Mine e trappole
 - Armi incendiarieperché causano effetti traumatici eccessivi e colpiscono indiscriminatamente
- 1997: convenzione di Ottawa sul divieto dell'uso, produzione, stoccaggio delle **mine antiuomo**

TRIBUNALE DI NORIMBERGA



TRIBUNALE DI TOKYO

Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente



CORTE PENALE INTERNAZIONALE



- ┌ E' complementare agli organi statali. Si sostituisce ad essi solo qualora le giurisdizioni nazionali non vogliano o non siano capaci di reprimere i crimini e quindi garantire l'impunità ai criminali.



1998 – La Corte Penale Internazionale

- Approvazione dello statuto della Corte Penale Internazionale a Roma il 17 luglio;
- Tribunale unico per reprimere i crimini (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione);
- Giurisdizione (sfera d'azione) internazionale e permanente (es: ex-Jugoslavia e Ruanda).

Le 7 regole fondamentali del D.I.U.

I REGOLA

Le persone messe fuori combattimento e quelle che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e della integrità fisica e morale.

Queste persone saranno protette e trattate con umanità, in ogni circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

II REGOLA

L'Avversario che si arrende o è fuori combattimento non può essere ucciso o ferito

III REGOLA

- I feriti e i ammalati saranno raccolti e curati
- Protezione personale sanitario, stabilimenti, mezzi e materiale.
- L'Emblema di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è il segno di protezione che deve essere rispettato.

IV REGOLA

I combattenti e i civili catturati hanno

- Diritto al rispetto della loro vita, della dignità e dei diritti personali;
- Diritto di essere protetti contro gli atti di violenza e rappresaglia;
- Diritto di comunicare con le loro famiglie.

V REGOLA

Diritto alle garanzie giudiziarie di base

- Nessuno sarà ritenuto responsabile di un atto se non lo ha commesso personalmente;
- Nessuno sarà sottoposto a tortura fisica o mentale, a pene corporali, a trattamenti crudeli o degradanti.

VI REGOLA

- Divieto dell'uso indiscriminato di mezzi e metodi di guerra che provochino sofferenze inutili.

VII REGOLA – Distinzione

Obbligo di distinguere popolazione civile e combattenti.

Tutti gli attacchi devono essere diretti esclusivamente verso obiettivi militari.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



**I.V. S.Ila Mirella Giambartolomei
Istruttrice Nazionale DIU**

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Per approfondimenti

- www.caffedunant.it
- www.icrc.org
- www.ifrc.org
- Bollettini del CICR
- Convegni e giornate di studio sul D.I.U.
- Il terzo combattente (M. Junod)
- La Croce Rossa Italiana L'epopea di una grande istituzione - di Mario Mariani - Ed. Mondadori